



C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011908 - 31/10/2016
USCITA
Allegati : 0

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, 31 OTT. 2016

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di PESCARA
Via Rieti 45
65121 Pescara (PE)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 311/2016_espressione del voto _ chiarimenti art. 10, comma 2 regolamento elettorale

In relazione al quesito del 28 ottobre 2016, con il quale si chiedono "chiarimenti in ordine alla puntuale e corretta applicazione dell'art. 10, comma 2 del regolamento elettorale e della conseguente attribuzione dei voti in caso di espressione di una singola preferenza", si osserva quanto segue.

L'art. 10 del regolamento elettorale, nel rispetto delle previsioni contenute nei commi 7, 8 e 9 dell'art. 21 del D.Lgs. 139/2005, disciplina le modalità di attribuzione dei voti espressi alla lista e ai singoli candidati presenti nella lista per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Le norme richiamate precisano che il voto può essere espresso a favore della lista e a favore dei singoli candidati. Si ricorda, infatti, che per l'elezione dei Consigli degli Ordini le liste non sono bloccate essendo ammessa l'espressione di singole preferenze.

Qualora il voto sia espresso a favore della lista (barrando il nome del candidato presidente o il motto/contrassegno), senza che sia espressa alcuna preferenza per i singoli candidati, il voto è attribuito alla lista votata, al suo candidato Presidente e, seguendo l'ordine di lista, a ciascuno dei candidati presenti nella lista fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere.

Qualora il voto sia espresso a favore di un solo candidato o di un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere (barrando il nominativo dei candidati), il voto è attribuito ai soli candidati in favore dei quali il voto è stato espresso e alla lista in cui risultano candidati. In tal caso il voto non si estende agli altri candidati presenti nella lista.

Qualora il voto sia espresso a favore di un solo candidato o di un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere (barrando il nominativo dei candidati), il voto è attribuito al solo candidato o ai soli candidati in favore dei quali il voto è stato espresso e alla lista alla quale appartengono i candidati votati.

Nel primo caso, dal voto espresso a favore della lista discende l'assegnazione di un numero di preferenze pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere; nel secondo caso, invece, si ha solo l'attribuzione delle preferenze manifestate espressamente dall'elettore e l'attribuzione del voto alla lista. Il primo periodo dell'art. 10, comma 2, del regolamento elettorale pone il principio generale secondo il quale anche l'espressione di un solo voto a favore di un solo candidato determina l'attribuzione del voto anche a favore della lista a cui quel candidato appartiene. Il secondo periodo dello stesso comma

rafforza tale principio specificando che l'espressione di un numero di preferenze inferiore al numero di consiglieri da leggere (quindi anche una sola preferenza) determina l'assegnazione del voto ai soli candidati per i quali è stata espressa preferenza e l'assegnazione del voto alla lista alla quale appartengono i candidati votati.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione 